

# CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI z.l. DI DITTAINO (EN)

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese Marzo

TRA

- la PROGITEC S.r.l., con sede legale in Castel di Iudica, Via Bivio S. Giuseppe n.4, C.F./P.1va 01650680893- REA CT - 350468 in persona del proprio Legale

E

Rappresentante e Presidente del C.D.A., Giuseppe Sarpi nato a Ragusa il 27/03/1987 codice fiscale SRPGPP87C27H163W;

- e Comune di Sant'Agata li Battiati (di seguito indicata più brevemente "il Conferitore"), con sede legale in Via V. Bellini n. 54 codice fiscale 80004010874, rappresentato da Dott. Carmelo Strano, nato a Acireale il 26/07/1958, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, qui di seguito semplicemente "il Conferitore";

## PREMESSO

- che la PROGITEC S.r.l. è autorizzata alla gestione di un impianto di compostaggio sito nella z.l. di Dittaino (EN) giusto D.D.G. n.974 del 23/09/2022;
- che il comune di Sant'Agata li Battiati ha la necessità di conferire presso impianto autorizzato, la frazione organica dei RSU, la cui raccolta e trasporto è allo stato a Idato alla società EC LANDIA srl subappalto Dusty srl giusto contratto del 12/05/2022 con scadenza il "L o

## SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1) Premessa

La superiore premessa e gli allegati sono parte integrante ed inscindibile del presente accordo. I predetti allegati sono i seguenti:

ALLEGATO	Descrizione
A	Informativa sui rischi specifici dell'impianto di compostaggio
B	Documentazione richiesta al cliente
C	Comunicazione di Difformità conferimento
D	Modulo Programmazione Conferimenti mensili
E	Modulo Richiesta Conferimento Settimanale

## Art. 2) Oggetto

La PROGITEC S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto di compostaggio, meglio indicato in premessa, si impegna a prestare in favore del Conferitore il servizio di recupero dei rifiuti non pericolosi da avviare a compostaggio (operazione R13-R3 ai sensi dell'ALLEGATO C della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii), nelle quantità stabilite ed indicate nei successivi articoli.

## Ah. 3) Corrispettivo

Le parti convengono di applicare la seguente tariffa di conferimento salvo quanto previsto all'articolo 11.

2. Per il servizio di smaltimento e avvio a recupero di sfalci conferiti con sacchetti CER

- ~~1. Per il servizio di smaltimento e avvio a recupero di sfalci CER 20.02.01 privi di sacchetto: **35,00 €/tonn;**  
20.02.01: 60,00 €/tonn;~~
3. Qualora ci fosse al momento del conferimento presenza nel rifiuto di frazione organica avente CER 20.01.08 il prezzo sarà di 150,00 €/tonn.

Il Conferitore è tenuto al rispetto di tutte le condizioni contenute nel presente contratto, e nei provvedimenti richiamati in premessa, nonché della normativa vigente.

Sono fatti salvi gli adeguamenti delle tariffe agli eventuali aumenti dei costi dovuti all'emanazione di nuove norme relative alle operazioni di recupero dei rifiuti presso gli impianti di compostaggio.

Il superiore importo è passibile, inoltre, di modifica in corrispondenza alla disponibilità ed alle condizioni dello smaltimento degli scarti a fine ciclo concessa dalle discariche sul territorio regionale/extra-regionale.

## Art. 4) Quantitativi per i/ conferimento

Il quantitativo massimo fissato sino al 30.06.2024 che il Conferitore può conferire all'impianto è pari a:

—20 02 01 Rifiuti biodegradabili (verde) Ton. 10 (indicare il quantitativo)

Secondo la distribuzione programmata mensile che si allega (ALLEGATO D);

Il Conferitore si impegna al rispetto del conferimento del quantitativo fissato, seguendo una programmazione di conferimento settimanale che dovrà essere trasmessa al gestore attraverso il "modulo richiesta conferimento" (ALLEGATO E) entro il martedì ore 12 di ogni settimana ed avallata/confermata da quest'ultimo tramite e-mail, pena l'impossibilità al conferimento. Tale programmazione dovrà dettagliare i quantitativi per EER che si intendono conferire in uno ai mezzi conferitori. I EER dovranno necessariamente essere tra quelli autorizzati al trattamento. I conferimenti del EER 200201 dovranno avvenire con mezzi di media-grossa capacità (> 20 tonn) pena la facoltà del gestore di respingere a suo insindacabile giudizio il carico senza che il conferitore abbia nulla a pretendere.

## Alt. 5) Obblighi e responsabilità di PROGITECS.r./.

PROGITEC S.r.l. si impegna ad eseguire in favore del Conferitore le prestazioni di cui al maggiore, o a seguito di eventi meteorologici particolari, calamità e motivi di ordine pubblico,

presente contratto, come definite all'art. 2.

PROGITEC S.r.l., non potrà, in alcun modo, essere considerata responsabile per l'eventuale mancata effettuazione della sua prestazione derivante da cause di forza

problematiche impiantistiche. L'eventuale impossibilità ad accogliere il rifiuto sarà prontamente comunicata da Progitec al conferitore.

#### Art 6) Durata e validità contrattuale

Il presente contratto avrà validità fino al 30/06/2024

#### Art. 7) Accesso all'impianto ed orari di conferimento

Potranno accedere e circolare negli spazi autorizzati all'interno dell'impianto, solo i mezzi autorizzati al trasporto rifiuti e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatoria, anche di quella per danni a terzi in aree private, ivi compreso il rischio incendio in area privata scaturente dallo stesso mezzo.

conferimenti, le targhe dei mezzi e gli estremi del contratto di assicurazione per la copertura

~~Il Conferitore ha l'obbligo di comunicare a PROGITEC S.r.l., prima dell'avvio dei~~  
del rischio a danno a terzi in aree private.

I soggetti che trasportano i rifiuti, dovranno presentarsi all'accettazione dove saranno tenuti a qualificarsi tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, e dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la documentazione di accompagnamento del carico.

I soggetti che conferiscono i rifiuti dovranno rispettare le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo dell'impianto di compostaggio.

Espletati i controlli e le formalità di, tipo amministrativo documentale, i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi nell'area di scarico.

Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento di rifiuti e liquami al di fuori dell'area a ciò deputata.

I mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito della quale verrà rilasciata apposita ricevuta.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto e conferimento dei rifiuti dovranno essere atti allo scarico autonomo, senza l'ausilio di mezzi e personale PROGITEC S.r.l..

I trasportatori devono esibire se richiesto dall'addetto dell'ufficio pesa, patente di guida, libretto del mezzo.

Il conducente deve permanere all'interno della cabina fino ad eventuale contrordine del preposto della PROGITEC S.r.l. L'autista deve attendere il segnale gestuale dall'addetto pesa per l'accesso all'area pesa ed attendere ulteriormente il segnale gestuale per l'uscita dalla citata area di pesa.

L'impianto osserva la seguente articolazione per i conferimenti:

dal lunedì al venerdì, con orario dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:00

Sabato con orario dalle 08:00 alle 11:00

Eventuali variazioni degli orari di apertura/chiusura saranno comunicate da PROGITEC S.r.l. con congruo anticipo.

Il conferimento in orari diversi e giorni festivi potrà essere concordato con Progitec e agli importi previsti all'articolo 3, verrà applicata una maggiorazione del 40%.

Il Conferitore dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto da PROGITEC S.r.l. (ALLEGATO A), per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza

~~PROGITEC S.r.l. nelle quali è prevista l'attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività di PROGITEC S.r.l.~~

### Art 8) Servizio di gestione rifiuti

I rifiuti detenuti e trasportati dallo stesso Conferitore o da altri soggetti privati da quest'ultimo autorizzati, da avviare all'impianto di compostaggio, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06.

Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto dei rifiuti e in esso devono essere contenute le informazioni sui rifiuti trasportati, i soggetti coinvolti nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario), le modalità di trasporto e la destinazione finale, con compilazione di tutti i campi obbligatori a carico del produttore / trasportatore di rifiuti.

L'attribuzione del Codice EER non può essere effettuata attraverso semplice ricognizione dell'Elenco Europeo dei rifiuti, ma in esito ad una specifica caratterizzazione posta in

—esseredafConferitore-nchedovrà--esserepresentata-insieme-alla--ulteriore-documentazione— richiesta da PROGITEC S.r.l. elencata in ALLEGATO B prima dell'avvio dei conferimenti. A tal proposito, devono essere rispettate tutte le norme tecniche vigenti.

### At. 9) Criteri di ammissione e modalità a/ conferimento - Difformità dei rifiuti

I rifiuti conferiti dal Conferitore devono essere compatibili con l'autorizzazione e con il ciclo produttivo autorizzato. A tal fine il conferitore dovrà inviare domanda di conferimento allegando le analisi complete del rifiuto.

PROGITEC srl solo dopo aver visionato le analisi ed averne valutato la compatibilità, prov. vederà ad omologare il, rifiuto. presso il proprio impianto ed a consentire il»conferimento degli stessi al conferitore.

I rifiuti dovranno avere un contenuto in frazione compostabile non inferiore al 95% in peso, salvo quanto previsto all'art.11, dovranno essere allo stato solido palabilee non essere classificati come pericolosi e dovranno essere conferiti in sacchetti biodegradabili e compostabili certificati. Dovranno altresì essere conformi a quanto indicato nella "Scheda di omologa identificativa del rifiuto" al Contratto e rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti.

Tutti gli scarti derivanti dal legno e sua lavorazione non dovranno contenere sostanze usate per la conservazione del legno o per il suo trattamento.

E' vietato il conferimento di ingombranti, o rifiuti non conferibili o non processabili con respingimento del carico ritenuto non conforme.

### Art 10) Responsabilità per danni

Resta a carico del Conferitore ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti provocati, anche a terzi, nelle operazioni svolte fuori e dentro l'impianto di compostaggio gestito da PROGITEC S.r.l., per colpa e/o dolo imputabile ai propri dipendenti o per le caratteristiche dei rifiuti non conformi a quelle di cui al superiore art. 9). Si dovrà tenere conto dei rischi di interferenza e degli obblighi e oneri sulla sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

### Art. 11) Conferimenti irregolari — Pena/i

PROGITEC S.r.l. ha facoltà di effettuare sui mezzi in ingresso presso l'impianto, controlli di tipo amministrativo-documentale, nonché tecnico qualitativo sui rifiuti conferiti ai fini. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Conferitore possa pretendere alcunché.

dell'applicazione delle penali seguenti. Il Conferitore accetta sin d'ora tutte le metodologie e le tempistiche di controllo adottate da PROGITEC S.r.l.

Parimenti la PROGITEC S.r.l. si riserva di respingere il conferimento al mezzo per il quale si riscontri una violazione degli obblighi di cui all'ALLEGATO B, ovvero a quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. dandone immediata comunicazione agli enti competenti, applicando una penale pari ad € 200 per singola infrazione rilevata.

Nel caso di criticità alla gestione provocate dai mezzi conferitori che possano rallentare/sospendere/inficiare temporaneamente le normali attività di impianto (es percolamenti, guasti meccanici, errori di manovra, mancato rispetto della segnaletica, mancato rispetto delle indicazioni allo scarico, etc.), PROGITEC srl si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad € 200 per singola infrazione rilevata.

Le penali verranno applicate da Progitec al conferitore, e ciò anche se la responsabilità per nei confronti di quest'ultimo).

~~la violazione è da addebitare esclusivamente al trasportatore (salvo rivalsa del conferitore~~

Il prezzo applicato (art.3) s'intende riferito al rifiuto, oggetto della presente, come caratterizzato dalle analisi RdP n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del laboratorio

\_\_\_\_\_ con percentuale di frazione compostabile non inferiore al 95%. Per percentuali > 5% il prezzo applicato su tutto il carico sarà così computato:

- a) per  $5\% < \text{frazione scarto} < 10\%$ : €/Ton 160
- b) per  $10\% < \text{frazione scarto} < 20\%$ : €/Ton 170
- c) per frazione di scarto  $> 20\%$ : il carico verrà respinto con addebito degli oneri di movimentazione/gestione rifiuto sull'intero carico pari ad €/Ton 20 e comunicazione agli enti preposti;
- d) qualora invece dovessero riscontrarsi rifiuti non conferibili (es. pneumatici, ingombranti, etc..) il carico verrà respinto con addebito degli oneri di movimentazione/gestione rifiuto pari ad €/Ton 20 applicati sull'intero carico.

Da un punto di vista operativo, il gestore detiene la facoltà di effettuare delle verifiche, sui carichi oggetto di conferimento, e di assumere le azioni, in caso di appurato superamento della percentuale di base, secondo le modalità di seguito descritte:

- a) Su qualsiasi carico, oggetto di conferimento, potrà essere eseguita da/ personale di PROGITEC S.r.l. presente in impianto, otre a//e consuete ispezioni visive, anche una verifica convenzionale (analisi merceologica), a/ momento de/ conferimento de/ rifiuto, de/ mix di composizione de//o stesso.
- b) Qualora a seguito di detta verifica, dovesse valutarsi un superamento della percentuale minima fissata, PROGITEC S.r.l. inoltrerà a/ Cliente comunicazione formale (ALLEGATO C) controfirmata da/ trasportatore, con cui evidenzierà la circostanza rilevata, informando i/ Cliente dell'applicazione della tariffa/oneri riferiti affa casistica descritta ai punti a) - b) —c).
- c) PROGITEC S.r.l., contestualmente alla fase di scarico de/ rifiuto, preleverà un campione rappresentativo de/ rifiuto di cui formerà due aliquote; di queste una verrà confezionata, sigillata e consegnata a/ trasportatore, mentre l'altra aliquota resterà in possesso di PROGITEC S.r.l. che prowederà a far eseguire analisi merceologica (e, qualora ritenuto necessario, anche di caratterizzazione ai fini de//a classificazione) presso Laboratorio abilitato. La copia de/ certificato analitico verrà trasmessa a/ cliente in uno a//a fattura contenente gli oneri di conferimento ed i/ costo delle analisi pari ad €/cad 250+ € 100 assistenza operatori e mezzi a supporto + €/Ton 20 sui rifiuti movimentati.
- d) Qualora i/ soggetto conferitore dovesse reiterare dei conferimenti caratterizzati da//a presenza di eccessivo scarto overo di rifiuto non conferibi/e, è facoltà de/ gestore sospenderne i conferimenti.

Le analisi di caratterizzazione devono essere rinnovate annualmente: in assenza di rinnovo

~~I conferimenti saranno interrotti fino ad acquisizione delle nuove analisi.~~

-i conferimenti saranno interrotti fino ad acquisizione delle nuove analisi•

#### Art. 12) Contabilità - Fatturazione - Onere probatorio

In relazione all'attività dei già menzionati servizi, e di quanto pattuito nei precedenti articoli, PROGITEC S.r.l. procederà, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo ad inviare al Conferitore la fattura relativa al servizio effettuato.

La quantità dei rifiuti conferiti sarà unicamente quella risultante dalla bolla di pesata e riportata nel formulario, o da altri documenti equipollenti, come quantità accettata. Tale pesata verrà effettuata tramite lo specifico strumento di misura ubicato presso l'impianto di compostaggio gestito da PROGITEC S.r.l. Dette risultanze, per l'effetto, saranno gli unici dati in base ai quali verrà contabilizzato il corrispettivo per il servizio di recupero dei rifiuti. L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto a 30 gg data emissione fattura. Scaduto detto

---

art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, 9 S.m.l. senza c e occorra a a Ine ormu are apposi

termine, in difetto di tempestivo pagamento saranno applicati gli interessi di istanza o diffida.

In costanza del ritardo nei pagamenti da parte del Conferitore, PROGITEC S.r.l. ha la facoltà di non accettare ulteriori conferimenti. In tal caso, trattandosi di manifesta inadempienza, non potrà in nessun modo essere invocata l'interruzione di pubblico servizio, per costringere la PROGITEC S.r.l. ad accettare ulteriori conferimenti.

Le parti convengono espressamente che l'omesso o ritardato pagamento delle fatture ricevute in violazione dei termini convenuti, ovvero il mancato invio della relativa evidenza contabile nei termini come sopra convenuti, costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. con conseguente facoltà della PROGITEC S.r.l. di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni, fino al saldo effettivo del pagamento dovuto. Nell'eventualità in cui siffatto inadempimento dovesse protrarsi per oltre 15 gg. dall'invio di apposita diffida ad adempiere, Progitec potrà risolvere il contratto.

Le fatture non contestate costituiranno, per espressa volontà delle parti, prova piena, anche in sede giudiziale, di tutti i dati in esse indicati, dell'effettività delle prestazioni ivi annotate e del corrispettivo che, in relazione a dette prestazioni, è dovuto.

Pertanto, la PROGITEC S.r.l. sarà sollevata, anche in sede giudiziaria, dal relativo onere probatorio.

#### Art. 13) Sospensione de/ servizio

Nel caso in cui PROGITEC S.r.l. per cause di natura tecnica, economica, autorizzativa e normativa, comunque non dipendenti dalla sua volontà, dovesse sospendere e/o interrompere e/o limitare il servizio, sarà dato al conferitore il massimo preavviso compatibile con le motivazioni stesse, ed il Conferitore non potrà avanzare richiesta di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo, né tanto meno a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale.

#### Art. 14) Risoluzione, rescissione de/ contratto

Il Gestore dell'impianto si riserva il diritto di poter risolvere, rescindere o recedere dal presente contratto dandone comunicazione al Conferitore a mezzo p.e.c. con un anticipo di giorni 15.

Altresì il Conferitore potrà risolvere, rescindere o recedere dal presente contratto, dandone comunicazioni a mezzo p.e.c. con preavviso di giorni 15. Ricevuto il preavviso, il gestore provvederà a fatturare immediatamente

DI

### Art. 15) — Divieto di cessione

Il contratto è strettamente personale e non potrà essere trasferito a terzi senza l'assenso scritto dell'altra parte contraente. Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del contratto potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le parti.

### Ah. 16) - Foro Competente

Fatto salvo quanto previsto all'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.r per ogni controversia relativa ad ogni aspetto del presente contratto l'Autorità Giudiziaria competente è quella di Catania.

### Art 17) - Obblighi Di Riservatezza E Privacy

~~Il Conferitore si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, attrezzature, apparecchi, macchine, etc. resi visibili per l'esecuzione del presente contratto.~~

L'obbligo di segretezza sarà per il Conferitore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto.

Il Gestore dell'impianto e il Conferitore, nel rispetto della Normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente definita GDPR (General Data Protection Regulation) e conformemente agli obblighi di riservatezza, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti entrambi potranno essere oggetto di trattamento per tutte le operazioni indicate nella citata normativa.

Il Gestore dell'impianto e il Conferitore potranno opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali loro riguardanti ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge.

### Art. 18) - Codice etico - Adesione a/ modo//o organizzativo 231

Il Conferitore dichiara di accettare, senza riserve, i principi di comportamento adottati dalla appaltatrice con il proprio Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001, di cui ha ricevuto adeguata documentazione. Di accettare, altresì, il Codice Etico Aziendale, e di impegnarsi, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare e a far rispettare le relative prescrizioni, per quanto ad esso applicabili.

Le Parti convengono che il mancato rispetto delle precedenti obbligazioni costituirà inadempimento contrattuale, che prevede, le sanzioni contrattuali che conseguono a tale inadempimento e che vanno dalla diffida alla risoluzione immediata del Contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto e l'esecuzione delle attività oggetto dello stesso, il Conferitore dichiara di non aver mai, né direttamente né indirettamente, offerto e/o pagato e/o autorizzato ad offrire e/o a pagare somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali e/o ad incaricati di pubblico servizio nel tentativo di influenzare un funzionario pubblico o qualsiasi altra persona affinché il gestore dell'impianto impropriamente ottenga un vantaggio commerciale illegale, e, non ha accettato e non accetterà in futuro, tali pagamenti; si impegna altresì, ad includere nei contratti che lo stesso porrà in essere con eventuali terzi al fine di realizzare le attività previste dal presente Contratto, le disposizioni in materia di anticorruzione previste nella normativa, fornendone copia su richiesta della

appaltatrice e di comunicare loro i principi anticorruzione di cui al presente articolo; fornirà documentazione di supporto, veritiera e completa; in ragionevole dettaglio, riguardo il lavoro svolto e le eventuali spese sostenute, conserverà fatture, resoconti, dichiarazioni, PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI Z.I. DITTAINO

## 7CONTRAITO

libri e altri documenti veritieri, accurati e completi. Le Parti convengono che la falsità delle dichiarazioni di cui sopra costituirà inadempimento contrattuale, che prevede, tra l'altro, le sanzioni contrattualiOle conseguono a tale inadempimento e che vanno dalla diffida alla risoluzione immediata del Contratto.

Il gestore dell'impianto avrà facoltà di effettuare, periodicamente e senza possibilità di opposizione alcuna da parte del Conferitore, gli Audits che riterrà opportuni in relazione all'esecuzione del Contratto, allo scopo di verificare l'assoluta aderenza ed il rispetto, da parte dell'impresa, del Codice Etico ed al modello organizzativo.

Il gestore dell'impianto potrà svolgere le attività di Auditing periodicamente, senza alcun preavviso, durante il normale orario di lavoro, attraverso la richiesta di documenti o attraverso ispezioni, anche presso le sedi del conferitore, a mezzo il proprio personale ovvero di Nel corso di tali attività di Auditing, il conferitore sarà tenuto a prestare piena ed consulenti a ciò espressamente incaricati.

incondizionata collaborazione, fornendo al gestore dell'impianto tutto il necessario supporto, nonché tutti i documenti e le informazioni afferenti all'esecuzione del Contratto richiesti dalla stessa, fatta eccezione per i soli documenti e/o le informazioni aventi carattere riservato e confidenziale, e/o relativi a segreti industriali e/o a diritti di proprietà intellettuale dell'impresa fornitrice o di terzi.

Nell'ipotesi in cui, all'esito di tali attività di Auditing, siano riscontrate violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice Etico relative a non corretti adempimenti delle medesime prescrizioni, troverà applicazione quanto previsto nell'articolo 16 del presente Contratto. In nessun caso, comunque, il conferitore potrà giustificare il proprio inadempimento e/o\*il ritardo del proprio adempimento in ragione dell'attività di Auditing svolta dal gestore dell'impianto.

Il gestore dell'impianto avrà facoltà di effettuare i suddetti Auditing per tutta la durata del Contratto e nei 2 anni successivi all'ultimo pagamento eseguito in funzione del Contratto.

### Ad. 19) - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, il Conferitore è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi (salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale).

Il Conferitore dovrà tenere indenne il Gestore da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti

dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 15 del Regolamento UE 679/2016)

### Art. 20) - Obbligo di tracciabilità

Il Gestoresi impegna a rispettare, qualora applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii., nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

#### AR. 21) — Registrazione de/ Contratto

Il presente Contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

#### Art. 22) — Riservatezza

Fermi restando gli impegni di cui all'art. 11 del presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza la-stessa-indicat%sono-considerate-informaziony— riservate, hanno rilevante ed irrinseco valore commerciale per la Parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi l'esistenza del presente rapporto, il suo contenuto e le clausole dello stesso, nonché i suoi allegati, se non per quanto necessario all'esecuzione dello stesso.

Le informazioni riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere - informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione, che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria, che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle stesse, che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente, che la Parte destinataria comunichi o divulghi in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa ovvero nel caso cui la divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

Le Parti si impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

#### Art. 23) — Modifiche, tolleranza e accordi precedenti

Ogni modifica al presente Contratto e agli Allegati sarà valida ed efficace solo ove sia stata convenuta per iscritto dalle Parti, rappresentate da chi sia fornito dei necessari poteri.

EventACgomportameny

Giidaniërîte- oppòstë- da- tiò\$ôäfte all' àftFà. Vfc511ëFanza--dfi.1hàOäi±ëSfifiha8EFrbfriérita-

dell'altra parte non costituirà rinuncia alla tutela legale e/o contrattuale per la parte tollerante. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, al quale viene espressamente conferito valore normativo, sostituisce ed annulla ogni altro accordo, anche verbale e/o di fatto, precedentemente tra le medesime intercorso.

Art. 24) Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente disciplinato le parti fanno espresso rinvio alla -normativa generale vigente in materia.

Enna, li 18/03/2024

PROGITEC SRL  
Il Legale Rappresentante della PROGITEC. S.r.l.  
Via Bivio San Giuseppe, 4  
95040 Castel di Iudica (CT)  
P.IVA 01650680893

II COMUNE  
Il Legale Rappresentante della  
Comune di Sant'Agata Li Bertiati (CT)

Si approvano, dopo: esame, IA'erifica e discussione--irv contraddittorio; Fea"quindi si sottoscrivono espressamente, anche ai sensi degli art. 1341 c.c. e ss., tutti i superiori articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 15, 16, 17,18,19,20,21, 22, 23, 24, 25,  
Enna, li 18/03/20

Il Legale Rappresentante della PROGITEC. S.r.l.  
Via Bivio San Giuseppe, 4  
95040 Castel di Iudica (CT)  
P.IVA 01650680893

Il Legale rappresentante della  
COMUNE DI SANT'AGATA LI BERTIATI (CT)



Riferimento contratto del \_\_\_\_\_

IOCONTRATTO

RIFIUTI